

DEMOCRAZIA CRISTIANA

STATUTO DEL PARTITO



ROMA 1962



DEMOCRAZIA CRISTIANA

STATUTO DEL PARTITO

*Testo approvato dal Consiglio Nazionale
nella sessione del 25 gennaio 1962*



ROMA 1962

TITOLO I

I SOCI

CAPO I - L'ammissione nel Partito

Art. 1. — Possono essere iscritti al Partito uomini e donne che abbiano compiuto i 18 anni di età e siano di incensurabile condotta morale e politica.

Art. 2. — La domanda di ammissione importa l'adesione alla ideologia e al programma del Partito, l'impegno all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle direttive stabilite dai Congressi e dagli altri organi competenti.

Art. 3. — La domanda di ammissione, fatta per iscritto e controfirmata da due soci, va presentata alla Sezione competente territorialmente del comune di abituale dimora.

Il cambiamento del luogo di abituale dimora comporta il trasferimento della iscrizione nella Sezione territorialmente competente.

Art. 4. — L'iscrizione è deliberata o negata con motivazione dalla Direzione Sezionale, dopo il parere espresso dalla Commissione sezionale per il tesseramento.

La Direzione Sezionale deve notificare all'interessato e al Comitato Provinciale la propria decisione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Contro la decisione della Direzione Sezionale o in caso di mancata notificazione, l'interessato o un organo di Partito possono ricorrere al Comitato Provinciale e successivamente alla Direzione Centrale. Il Comitato Provinciale e la Direzione Centrale si pronunceranno entro trenta giorni sentita, rispettivamente, la Commissione Provinciale e la Commissione Centrale per il Tesseramento.

Le Commissioni Sezionali e Provinciali e la Commissione Centrale per il Tesseramento sono disciplinate da un Regolamento.

Art. 5. — Non possono essere ammessi nel Partito e, se ammessi non possono esservi mantenuti, coloro che siano iscritti o si iscrivano ad altra associazione o movimento di natura anche parzialmente politica, avente un programma contrastante in tutto o in parte con l'ispirazione cristiana e con i presupposti ideologici del Partito.

Nei casi dubbi spetta alla Direzione Centrale il giudizio sulla natura e sulla compatibilità delle singole associazioni o movimenti.

Il Consiglio Nazionale può stabilire talune categorie di persone, la cui ammissione nel Partito sia riservata alla Direzione Centrale.

CAPO II - Diritti e doveri dei soci

Art. 6. — Tutti i soci hanno eguali diritti ed eguali doveri.

Tutte le elezioni alle cariche sociali si effettuano con votazione segreta.

Non possono assumere cariche sociali e non possono partecipare alle votazioni relative, coloro che non abbiano almeno sei mesi di anzianità di iscrizione, salvo il caso di elezioni delle cariche sociali per Sezioni comunali di nuova istituzione.

Non possono assumere incarichi elettivi nel Partito i soci che hanno con esso un rapporto di impiego.

Art. 7. — Ogni socio può esercitare il diritto di voto solo nella Sezione in cui è iscritto.

Art. 8. — Ogni socio deve versare al momento della sua iscrizione ed entro il termine fissato per il rinnovo annuale, l'importo della tessera stabilito dalla Direzione Centrale.

Deve inoltre versare le quote suppletive stabilite dalla Direzione Centrale e dalla Direzione Sezionale.

Chi è in arretrato per oltre tre mesi con il versamento delle quote non ha diritto di partecipare alle assemblee e alle votazioni.

Art. 9. — Tutti gli organi del Partito si rinnovano ogni due anni, ad eccezione delle Direzioni Sezionali che si rinnovano ogni anno.

In caso di scioglimento anticipato di detti organi la durata della gestione commissariale non può eccedere i sei mesi.

Da ogni carica si decade anche prima della normale scadenza in seguito a voto di sfiducia, delibe-

rato su apposito e preannunciato o.d.g., dalla maggioranza assoluta dei componenti l'organo che ha provveduto all'elezione.

Il voto di sfiducia per i Direttivi Sezionali deve essere espresso dalla maggioranza dell'Assemblea sezionale.

Art. 10. — Ogni iscritto nell'ambito della propria sfera d'azione è impegnato ad affermare e a diffondere gli ideali del Partito.

Non è consentito costituire in seno al Partito gruppi o frazioni organizzate. Gli iscritti possono contribuire alla determinazione degli orientamenti programmatici e politici del Partito, purché in forme che non contrastino con l'unità morale e politica del Partito stesso, con la disciplinata accettazione delle decisioni degli organi competenti, col rispetto assoluto delle personalità di tutti gli iscritti.

Nessun rilievo personale di carattere negativo riguardante iscritti o dirigenti del Partito, può essere formulato fuori dalle competenti sedi interne.

TITOLO II

LE SEZIONI E I COMITATI COMUNALI

CAPO I - La Sezione

Art. 11. — La Sezione è l'unità organica fondamentale del Partito. La sua costituzione viene approvata dal Comitato Provinciale.

Alla Sezione compete effettuare il tesseramento dei soci ed esprimerne la rappresentanza nei Congressi Provinciali.

Art. 12. — La Sezione si articola in Nuclei di seggio sulla base dei seggi elettorali compresi nel territorio di competenza della Sezione stessa.

Art. 13. — Il Nucleo coordina l'azione di tutti gli iscritti appartenenti ad un medesimo seggio elettorale ai fini propagandistici, organizzativi, elettorali.

Ad ogni Nucleo di seggio è preposto un Responsabile, nominato dalla Direzione Sezionale e coadiuvato da una Incaricata femminile e da un Incaricato giovanile di seggio, designati dai rispettivi delegati e ratificati dalla Direzione Sezionale.

Art. 14. — Nelle Sezioni sono costituiti i Gruppi femminili e giovanili.

Essi hanno la struttura e i compiti definiti nel Titolo VII e nei Regolamenti del Movimento femminile e del Movimento giovanile, approvati dal Consiglio Nazionale.

Art. 15. — Organi costituzionali della Sezione sono :

- l'Assemblea ;
- la Direzione ;
- il Segretario.

Art. 16. — L'Assemblea sezionale è l'organo deliberativo della Sezione.

Art. 17. — Spetta all'Assemblea discutere e deliberare sulla linea generale e sull'indirizzo politico

locale del Partito e fissarne localmente le direttive organizzative.

In particolare spetta all'Assemblea:

1) approvare la relazione annuale della Direzione Sezionale;

2) deliberare sulle questioni ad essa sottoposte dagli organi superiori o dalla Direzione Sezionale o dai soci;

3) discutere e deliberare preventivamente sui temi posti all'o.d.g., dei Congressi Provinciali e provvedere alla elezione dei delegati ai Congressi stessi;

4) fare proposte al Comitato Provinciale sul programma, gli atteggiamenti, i candidati per le elezioni amministrative provinciali.

Art. 18. — La Direzione Sezionale è l'organo esecutivo cui spetta coordinare e sviluppare l'attività della Sezione e dei suoi soci in conformità delle direttive di principio, fissate dall'Assemblea.

Art. 19. — La Direzione Sezionale è composta da un numero di soci iscritti alla Sezione, non inferiore a nove e non superiore a quindici, determinato dalla Assemblea.

La Direzione è eletta dall'Assemblea con voto limitato ai due terzi dei membri da eleggere.

Le eventuali liste dei candidati comprenderanno non più di due terzi e non meno di un terzo dei membri da eleggere, fra i quali è ammesso il panachage.

Della Direzione fanno parte di diritto, con voto deliberativo, la Delegata del Movimento Femminile,

il Delegato del Movimento Giovanile e, con voto consultivo, il delegato del Gruppo Reduci.

Art. 20. — La Direzione elegge nel proprio seno il Segretario della Sezione e il Segretario amministrativo.

Art. 21. — Il Segretario della Sezione è l'organo propulsivo ed esecutivo permanente della Sezione; ad esso compete stimolare l'attività della Direzione ed eseguirne le decisioni.

Il Segretario della Sezione può essere coadiuvato da uno o più Vice segretari.

La carica di Segretario di Sezione è incompatibile con quella di sindaco o assessore del comune.

CAPO II - Sezioni comunali

Art. 22. — In ogni Comune può essere costituita una Sezione, purché il numero dei soci non sia inferiore a dodici.

La Sezione costituita con competenza territoriale sull'intero Comune, è Sezione comunale.

Non si possono costituire Sezioni intercomunali.

Art. 23. — Nelle Sezioni comunali spetta all'Assemblea sezionale, oltre quanto previsto dall'art. 17, approvare i programmi amministrativi per il comune, proposti sulla base del programma generale del Partito dalla Direzione Sezionale e proclamare i candidati al consiglio comunale.

Spetta alla Direzione Sezionale designare i rappresentanti democratici cristiani negli enti pubblici

aventi giurisdizione comunale, salvo quanto disposto nel n. 6 dell'art. 47.

Art. 24. — Nelle Sezioni comunali fa parte della Direzione Sezionale, con voto consultivo, anche un rappresentante del gruppo consiliare comunale.

Art. 25. — Al Segretario della Sezione comunale compete anche mantenere i contatti con i membri democratici cristiani della Amministrazione comunale e promuovere riunioni congiunte di questi con la Direzione Sezionale, per la trattazione delle questioni di comune interesse.

CAPO III - Sezioni non comunali e Comitati comunali

Art. 26. — Possono essere costituite più Sezioni in uno stesso Comune in relazione alla sua divisione in frazioni, o a circoscrizioni territoriali cittadine con esigenze particolari.

La costituzione di Sezioni non comunali è deliberata dal Comitato Provinciale, su richiesta o previo voto favorevole della maggioranza dei soci che hanno abituale dimora nel territorio della costituenda Sezione e sentito il parere delle Sezioni interessate e del Comitato comunale.

Le Sezioni non comunali non possono essere costituite con meno di venticinque iscritti.

Ciascuna Sezione deve avere una competenza territoriale che comprenda per intero uno o più seggi elettorali.

Contro la costituzione o la negata costituzione di Sezioni non comunali, è ammesso ricorso alla Direzione Centrale.

Art. 27. — Il Comitato comunale è l'organo di rappresentanza unitario delle Sezioni del Comune.

Ad esso compete discutere e deliberare in genere sull'indirizzo politico e amministrativo in ordine ai problemi comunali del Partito e coordinare la azione organizzativa delle Sezioni che lo costituiscono.

In particolare spetta al Comitato comunale:

1) approvare la relazione annuale della Direzione comunale;

2) deliberare sulle questioni ad esso sottoposte dagli organi superiori e dalle Direzioni Sezionali;

3) approvare i programmi relativi all'Amministrazione comunale sulla base del programma generale del Partito e proclamare i candidati per le elezioni amministrative comunali;

4) fare proposte al Comitato Provinciale sul programma e i candidati per le elezioni amministrative provinciali.

Il Comitato comunale è convocato in Assemblea ordinaria non meno di tre volte all'anno e deve riunirsi entro un termine massimo di quindici giorni dalla richiesta avanzata da almeno un quarto dei suoi membri.

Art. 28. — Il Comitato comunale è composto da membri di diritto e da membri eletti e viene rinnovato ogni due anni.

Sono membri di diritto:

a) i Segretari di Sezione;

b) i Delegati comunali del Movimento Femminile, Giovanile, dei GAD, dei Gruppi Reduci e del Centro Sportivo Libertas.

I membri eletti, in numero superiore di un terzo a quelli di diritto, vengono eletti da un'assemblea comunale a tal fine convocata. L'elezione avviene con voto limitato a due terzi, su liste comunali comprendenti non più di due terzi e non meno di un terzo dei membri da eleggere, fra i quali è ammesso il panachage.

Partecipano inoltre al Comitato comunale con voto consultivo, il Sindaco in carica iscritto al Partito, e il capo del Gruppo consiliare comunale nonché, nei Comuni capoluogo, il Segretario provinciale.

Per i Comuni capoluogo di Provincia e per gli altri comuni che abbiano titolo di città il termine « comunale » può essere sostituito da quello di « cittadino ».

Art. 29. — Nei Comuni che hanno fino a 500 tesserati, l'Assemblea comunale è costituita da tutti gli iscritti; in quelli che hanno oltre 500 tesserati fino a 1000, l'Assemblea comunale è costituita da delegati eletti secondo un rapporto da uno a cinque; ove il numero dei tesserati sia superiore a 1000, il rapporto viene stabilito dal Comitato comunale in modo che il numero dei delegati non superi i 500.

Ogni Sezione ha comunque diritto a tre delegati.

Nei casi in cui si debbono eleggere i delegati all'Assemblea comunale, questi vengono eletti dalle Assemblee sezionali con il sistema elettorale di cui all'art. 28.

All'Assemblea comunale partecipano, con diritto di parola, i componenti il Comitato comunale uscente.

Art. 30. — Il Comitato comunale elegge nel proprio ambito il Segretario del Comitato comunale e la Direzione comunale composta di non meno di sei e non più di quattordici membri, oltre il Segretario.

Della Direzione comunale fanno parte di diritto la Delegata Comunale del Movimento Femminile, il Delegato Comunale del Movimento Giovanile e, con voto consultivo, il Delegato Comunale dei GAD e del Gruppo Reduci.

Il Segretario del Comitato comunale può essere coadiuvato da uno o più vice Segretari eletti dalla Direzione.

Alla Direzione comunale del capoluogo di provincia partecipa con voto consultivo il Segretario provinciale.

Art. 31. — Alla Direzione comunale compete la esecuzione delle deliberazioni del Comitato comunale.

In particolare:

a) promuovere, stimolare, sostenere, coordinare l'attività delle Sezioni costituite nel territorio del Comune, secondo le norme regolamentari sulla organizzazione e l'attività del Partito, approvate dal Comitato Provinciale;

b) fare al Comitato Provinciale proposte motivate per la costituzione, suddivisione, fusione, soppressione delle Sezioni nell'ambito del Comune, nonché proporre provvedimenti a carico di dirigenti

di Sezioni o per lo scioglimento di organi locali e nomina di reggenze provvisorie e commissariali;

c) designare i rappresentanti democratici cristiani negli enti pubblici aventi giurisdizione comunale, salvo quanto è disposto dall'art. 47, n. 6.

Nei Comuni capoluogo di provincia la Direzione comunale e il Segretario comunale esercitano anche le funzioni spettanti rispettivamente al Comitato e al Segretario di zona.

Art. 32. — Il Segretario del Comitato comunale presiede il Comitato comunale e la Direzione comunale.

Spetta al Segretario del Comitato comunale tenere i contatti con i Segretari delle Sezioni del Comune, con i membri democratici cristiani dell'Amministrazione comunale e promuovere riunioni congiunte di questi con il Comitato e con la Direzione comunale, per la trattazione delle questioni di comune interesse.

Il Segretario del Comitato comunale del capoluogo è membro di diritto, con voto deliberativo, del Comitato Provinciale e, con voto consultivo, della Giunta Esecutiva Provinciale.

Il Segretario del Comitato comunale del capoluogo di regione è membro di diritto, con voto consultivo, del Comitato regionale.

La carica del Segretario del Comitato comunale è incompatibile con quelle di Sindaco, di Assessore comunale, di Presidente e di Assessore provinciale.

TITOLO III

I COMITATI DI ZONA

Art. 33. — Il Comitato Provinciale divide la provincia in zone normalmente mandamentali.

Art. 34. — Ad ogni zona è preposto con funzioni di collegamento e di propulsione un Comitato di zona costituito:

a) dai Segretari sezionali e dai Segretari dei Comitati comunali, o da loro delegati;

b) da un numero di membri da tre a cinque eletti dai componenti di cui alla lettera a);

c) dai delegati di zona del Movimento femminile, del Movimento giovanile, dei GAD, dei Gruppi Reduci e del Centro Sportivo Libertas.

Art. 35. — Il Comitato di zona elegge nel suo seno il Segretario di zona. La carica di Segretario di zona è incompatibile con quella di consigliere provinciale della zona.

TITOLO IV

CONGRESSI E COMITATI PROVINCIALI

CAPO I - Il Congresso Provinciale

Art. 36. — Il Congresso provinciale è l'assemblea plenaria dei delegati di tutte le Sezioni.

Il Congresso è ordinario e straordinario.

Il Congresso provinciale ordinario si riunisce ogni due anni per discutere la relazione del Comitato Provinciale e per procedere al rinnovo delle cariche sociali.

Il Congresso straordinario si riunisce:

- a) per deliberazione della Direzione Centrale;
- b) per deliberazione del Comitato Provinciale;
- c) per deliberazione del Comitato Provinciale o della Direzione Centrale, quando la convocazione sia chiesta da un numero di Sezioni che rappresenti almeno un terzo degli iscritti della provincia. In questo caso il Comitato Provinciale deve decidere entro un mese dalla richiesta e la Direzione Centrale entro quaranta giorni dall'eventuale ricorso.

Non è ammessa la convocazione contemporanea, anche per giorni distinti, del Congresso provinciale ordinario e straordinario e del pre-congresso per la elezione dei delegati al Congresso nazionale.

Art. 37. — Nell'anno intermediò fra i due Congressi ordinari si riunisce un'assemblea provinciale politico-organizzativa dei quadri e degli amministratori iscritti al Partito.

Art. 38. — Nei Congressi provinciali ogni Sezione è rappresentata da un numero di delegati proporzionale al numero dei soci, regolarmente tesserati, secondo un rapporto che può variare da un delegato ogni trenta iscritti, o frazione, a un delegato ogni cento iscritti o frazione.

Il rapporto deve essere previamente stabilito dal Comitato Provinciale, tenuto conto del numero complessivo degli iscritti della provincia e del numero

degli iscritti nelle Sezioni meno numerose. E' ad ogni modo assicurato un rappresentante ad ogni Sezione.

L'elezione dei delegati deve effettuarsi nelle Assemblee sezionali appositamente convocate, con specifica menzione dell'ordine del giorno, mediante liste comprendenti un numero di candidati non superiore ai due terzi e non inferiore a un terzo dei delegati da eleggere, per i quali è ammesso il panachage.

Ogni delegato ha un numero di voti pari al numero dei soci che rappresenta.

Art. 39. — Sono riservate al Congresso provinciale:

- la determinazione programmatica e la definizione della linea politica del Partito nella provincia;

- la decisione relativa all'atteggiamento e all'indirizzo dei delegati della provincia al Congresso nazionale.

Art. 40. — Le decisioni del Congresso provinciale sono vincolanti per il Comitato Provinciale che deve ad esse ispirare la sua azione e deve curarne l'adempimento.

CAPO II - Il Comitato Provinciale

Art. 41. — All'attività interna ed esterna del Partito, nell'ambito provinciale, presiede il Comitato Provinciale.

Art. 42. — Il Comitato Provinciale ha sede nella città capoluogo della provincia.

Art. 43. — Il Comitato Provinciale è composto:

a) da un numero di membri eletti variabile a seconda della popolazione della provincia, stabilito come segue:

— 51 nelle Province con popolazione residente superiore a 2 milioni di abitanti;

— 45 nelle Province con popolazione residente superiore a 1 milione e 500.000 abitanti;

— 42 nelle Province con popolazione residente superiore a 1 milione di abitanti;

— 36 nelle Province con popolazione residente superiore a 600.000 abitanti;

— 30 nelle Province con popolazione residente fino a 600.000 abitanti.

L'elezione si effettua in sede di Congresso provinciale, mediante liste comprendenti non più di due terzi e non meno di un terzo dei membri da eleggere, fra i quali è ammesso il panachage;

b) dai delegati provinciali del Movimento femminile, del Movimento giovanile, dei GAD, dei Gruppi Reduci e del Centro Sportivo Libertas;

c) dal Segretario del Comitato comunale del capoluogo.

Art. 44. — Inoltre fanno parte del Comitato Provinciale con voto consultivo, quando già non vi appartengano a titolo di elezione personale:

— i Consiglieri nazionali del Partito, iscritti ad una Sezione della Provincia;

— i Parlamentari democratici cristiani, iscritti ad una Sezione della Provincia;

— i Deputati o Consiglieri regionali, iscritti ad una Sezione della Provincia;

— i Segretari di Zona;

— il Presidente dell'Amministrazione provinciale iscritto al Partito e il capo del Gruppo consiliare provinciale;

— il Direttore del periodico provinciale ed eventualmente del quotidiano del Partito.

Il Comitato Provinciale può invitare, ogni volta che lo ritenga opportuno, a partecipare ai suoi lavori, con voto consultivo, gli iscritti al Partito rappresentanti delle organizzazioni, che svolgono nella Provincia un'attività ispirata ai principi cristiano-sociali.

Art. 45. — Il Comitato Provinciale deve essere convocato quando almeno un quinto dei membri lo richieda e deve riunirsi entro un termine massimo di quindici giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 46. — Spetta al Comitato Provinciale promuovere, stimolare, sostenere, coordinare l'attività delle Sezioni e dei Comitati comunali, costituiti nel territorio della provincia e l'attività del Partito negli enti pubblici e negli organismi a giurisdizione provinciale esistenti nella provincia.

Art. 47. — Spetta inoltre al Comitato Provinciale:

1) deliberare sulla costituzione, suddivisione, fusione, soppressione delle Sezioni, dei Comitati comunali e delle Zone;

2) coordinare l'azione elettorale della intera Provincia e in particolare approvare i programmi amministrativi e le liste dei candidati per le elezioni amministrative proposti dalle Direzioni sezionali e dai Comitati comunali, prima della relativa proclamazione;

3) proclamare i candidati per le elezioni provinciali;

4) promuovere e curare l'esecuzione dei deliberati dei Congressi provinciali;

5) decidere la convocazione, l'o.d.g. e le modalità dei Congressi provinciali ordinari e straordinari;

6) designare i rappresentanti democratici cristiani negli enti pubblici e negli organismi aventi giurisdizione provinciale o negli enti comunali di particolare importanza e dare nelle questioni controverse e più importanti, istruzioni e direttive ai rappresentanti stessi;

7) approvare le norme regolamentari sull'organizzazione e l'attività del Partito nella Provincia;

8) deliberare i contributi a carico o a vantaggio delle Sezioni, dei Comitati comunali, delle Zone e in genere ogni provvedimento finanziario;

9) fare proposte agli organi centrali del Partito;

10) prendere provvedimenti a carico di dirigenti di zona, comunali, sezionali e procedere allo scioglimento di organi locali e alla nomina di reggenze provvisorie o commissariali e predisporre le assemblee per la designazione dei nuovi organi.

Art. 48. — Il Comitato Provinciale, entro otto giorni, elegge nel proprio ambito a semplice maggioranza il Segretario provinciale, il Segretario amministrativo e la Giunta Esecutiva Provinciale, composta complessivamente di non meno di sette e non più di undici membri.

Ai lavori della Giunta partecipano, con voto consultivo, quando già non vi appartengano a titolo di elezione personale, i Delegati provinciali del Movimento femminile, del Movimento giovanile e il Segretario del Comitato comunale del capoluogo.

Possono inoltre far parte della Giunta, con voto consultivo, i delegati dei GAD, dei Gruppi Reduci e del Centro Sportivo Libertas.

CAPO III - Giunta Esecutiva e Segretario Provinciale

Art. 49. — La Giunta Esecutiva Provinciale è l'organo cui spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Provinciale e prendere le decisioni di ordinaria amministrazione.

Spetta in particolare alla Giunta:

- 1) disporre l'ordinamento degli uffici e delle ripartizioni di lavoro della Segreteria provinciale;
- 2) distribuire gli uffici stessi tra i membri della Giunta Esecutiva;
- 3) designare uno o più vice Segretari provinciali;
- 4) ordinare inchieste e ispezioni.

Nel caso che, per eccezionali motivi di urgenza, la Giunta Esecutiva Provinciale dovesse esercitare i poteri del Comitato Provinciale, di cui ai punti

6, 8 e 9 dell'art. 47, le relative deliberazioni debbono essere, a pena di nullità, ratificate entro trenta giorni dal Comitato Provinciale che ne deve essere informato con la lettera di convocazione.

In nessun altro caso la Giunta Esecutiva Provinciale può esercitare i poteri del Comitato Provinciale.

Art. 50. — Il Segretario provinciale è l'organo permanente cui compete la convocazione del Comitato Provinciale e della Giunta Esecutiva, l'esecuzione diretta dei deliberati del Comitato Provinciale, il coordinamento e lo stimolo dell'attività del Partito nell'intera provincia.

Art. 51. — La carica di Segretario Provinciale è incompatibile con quella di deputato, di senatore, di sindaco e assessore del capoluogo, di presidente e assessore della provincia, di consigliere regionale, di direttore e di redattore capo del quotidiano provinciale e regionale, di Segretario di Sezione, di Comitato comunale o di Zona, di segretario o presidente provinciale delle organizzazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 69.

Le incompatibilità possono essere rimosse per un periodo non superiore a sei mesi, con decisione motivata della Direzione Centrale, su richiesta della maggioranza assoluta dei membri del Comitato Provinciale.

Art. 52. — Il Segretario provinciale, se incluso nella lista dei candidati al Parlamento, o all'Assemblea delle Regioni a Statuto speciale, decade dalla carica con l'approvazione della lista e il Comitato Provinciale provvede alla sua sostituzione entro dieci giorni.

CAPO IV - Uffici e Commissioni Provinciali

Art. 53. — Presso il Comitato Provinciale è costituito un ufficio di assistenza agli Enti amministrativi locali e provinciali, cui spetta di sostenere l'azione dei membri democratici cristiani delle Amministrazioni locali.

Art. 54. — Presso il Comitato Provinciale, sotto la presidenza del Segretario amministrativo, è costituita una Commissione finanziaria con il compito di provvedere i mezzi per la vita e il potenziamento del Partito nell'ambito provinciale.

L'attività amministrativa del Comitato Provinciale è controllata da due revisori dei conti nominati dal Comitato Provinciale.

TITOLO V

I COMITATI REGIONALI

Art. 55. — Il Comitato Regionale, senza interrompere i rapporti diretti tra la Direzione Centrale e i singoli Comitati Provinciali, promuove e coordina l'azione di questi nell'ambito della regione.

In particolare il Comitato Regionale:

1) studia e promuove la soluzione dei problemi economici, sociali, sindacali e politico-amministrativi interessanti la regione o parte di essa;

2) esamina i problemi e coordina e stimola le iniziative di organizzazione, di propaganda e di stampa;

3) esamina e definisce i problemi e i programmi elettorali, in riferimento alle esigenze e alle condizioni proprie della regione;

4) promuove ed organizza convegni e manifestazioni del Partito a carattere regionale ed interprovinciale, previo accordo con la Direzione Centrale;

5) vigila sui Comitati Provinciali e segnala alla Direzione Centrale eventuali gravi deficienze dei Comitati, di cui può proporre alla Direzione lo scioglimento con la nomina di commissari o reggenti;

6) accoglie, coordina e trasmette alla Direzione Centrale le notizie e le segnalazioni sulla situazione politica, sociale ed economica della regione;

7) esegue ogni altro compito ad esso delegato dalla Direzione Centrale.

Art. 56. — Il Comitato Regionale è composto:

a) dai Segretari provinciali;

b) da tre membri per ogni provincia eletti con voto limitato a due, dai rispettivi Comitati Provinciali;

c) da tre membri eletti, con voto limitato a due, dai precedenti;

d) dal Segretario del Comitato comunale del capoluogo di regione;

e) dai delegati regionali del Movimento femminile, del Movimento giovanile, dei GAD, dei Gruppi Reduci e del Centro Sportivo Libertas.

Inoltre fanno parte del Comitato Regionale, con voto consultivo, quando già non vi appartengano a titolo di elezione personale, o perché Segretari pro-

vinciali, i parlamentari della regione in ragione di un rappresentante ogni cinque parlamentari o numero minore, i consiglieri nazionali della regione, il direttore del quotidiano o del periodico regionale, i presidenti democratici cristiani dell'Assemblea e della Giunta regionale, un rappresentante del Gruppo consiliare regionale.

Art. 57. — Il Comitato Regionale così composto elegge nel proprio ambito, a semplice maggioranza, il Segretario regionale, il Segretario Amministrativo e gli altri membri della Giunta Esecutiva Regionale, composta complessivamente da un numero di membri non inferiore a cinque.

Ai lavori della Giunta sono chiamati a partecipare con voto consultivo, quando già non vi appartengano a titolo di elezione personale, i delegati regionali del Movimento Femminile, del Movimento Giovanile, dei GAD, dei Gruppi Reduci e del Centro Sportivo Libertas.

Art. 58. — La carica di Segretario Regionale è incompatibile con quella di Deputato, di Senatore, di Presidente del Consiglio o Assemblea regionale, di Presidente o Assessore della Giunta regionale, di Direttore o redattore capo del quotidiano regionale del Partito, di Segretario o Presidente provinciale o regionale delle organizzazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 69.

Le incompatibilità possono essere rimosse per un periodo non superiore a sei mesi, con decisione motivata, dalla Direzione Centrale, su richiesta della maggioranza assoluta dei membri del Comitato regionale.

Art. 59. — La Giunta Esecutiva Regionale e, subordinatamente, il Segretario regionale eseguono le deliberazioni del Comitato Regionale, ne stimolano la attività e predispongono gli argomenti da sottoporre all'esame dello stesso.

Art. 60. — Il Comitato Regionale si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi. La Giunta esecutiva si riunisce almeno una volta al mese.

TITOLO VI

GLI ORGANI NAZIONALI DEL PARTITO

Art. 61. — Gli organi nazionali del Partito sono :

- a) il Congresso Nazionale ;
- b) il Consiglio Nazionale ;
- c) il Segretario Politico ;
- d) la Direzione Centrale ;
- e) i Gruppi Parlamentari.

CAPO I - Il Congresso Nazionale

Art. 62. — Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberativo del Partito. Esso fissa gli orientamenti generali del Partito ed elegge il Consiglio Nazionale.

Art. 63. — Il Congresso Nazionale si riunisce ogni due anni su deliberazione del Consiglio Nazionale e su o.d.g. da esso predisposto.

Nel periodo che intercorre fra i due Congressi si riunisce un'assemblea politico-amministrativa.

Art. 64. — La elezione dei delegati delle provincie al Congresso Nazionale, si effettua mediante liste comprendenti un numero di candidati non superiore ai due terzi e non inferiore a un terzo dei delegati da eleggere, per i quali è ammesso il panachage.

Il Consiglio Nazionale stabilisce le relative norme di attuazione.

Al Congresso Nazionale partecipano i delegati eletti nei Congressi provinciali. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, i Parlamentari democratici cristiani, i Consiglieri nazionali, i Segretari regionali e provinciali del Partito.

Tra i delegati della stessa Sezione e tra i delegati della stessa Provincia è ammesso il cumulo di una sola delega oltre la propria.

CAPO II - Il Consiglio Nazionale

Art. 65. — Il Consiglio Nazionale del Partito è, subordinatamente al Congresso ed entro la linea da questo fissata, l'organo deliberativo del Partito. Esso guida e controlla l'attività del Partito in tutti i campi.

Art. 66. — Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il Presidente a semplice maggioranza.

Il Presidente vigila sull'esecuzione delle decisioni del Consiglio Nazionale e provvede a convocare il Consiglio stesso, almeno una volta ogni tre mesi, o quando la sua riunione sia richiesta da almeno un quinto dei suoi membri.

Art. 67. — In caso di crisi governativa il Consiglio Nazionale deve essere convocato entro venti giorni dalla soluzione, per esaminare l'operato della Direzione Centrale e dei Gruppi Parlamentari durante la crisi e per provvedere alla eventuale sostituzione dei membri della Direzione Centrale, chiamati a far parte del Governo.

Il Consiglio Nazionale deve radunarsi entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni politiche, per prendere in esame la situazione determinatasi con le elezioni.

Art. 68. — Il Consiglio Nazionale è composto:

a) da sessanta parlamentari delle assemblee legislative nazionali e da sessanta non parlamentari eletti tra gli iscritti, dal Congresso in Assemblea plenaria, con liste distinte, comprendenti rispettivamente non più di quaranta nomi per i quali è ammesso il panachage;

b) da un rappresentante non parlamentare per ogni regione eletto con sistema uninominale, in sede di Congresso Nazionale, dai delegati delle rispettive regioni riuniti in assemblee regionali e da un rappresentante non parlamentare, eletto nello stesso modo, dai delegati dei soci residenti nell'Europa occidentale.

I rappresentanti della Val d'Aosta, del Molise, di Trieste e dell'Istria sono nominati dai rispettivi

Congressi provinciali, convocati in occasione del Congresso nazionale;

c) dai Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato e della Camera;

d) da dodici rappresentanti dei Gruppi parlamentari eletti in sede di Congresso Nazionale, ed eventualmente rinnovati, nel caso di rielezione delle Camere, rispettivamente sei per il Gruppo parlamentare della Camera dei Deputati, sei per il Gruppo parlamentare del Senato;

e) da sei sindaci e tre presidenti di amministrazione provinciale eletti in sede di Congresso Nazionale, in ragione di due sindaci e di un presidente, da tre Assemblee interregionali di Segretari regionali e provinciali, rispettivamente dell'Italia Settentrionale, Centrale e Meridionale;

f) dalla delegata nazionale del Movimento femminile;

g) dal delegato nazionale del Movimento giovanile;

h) dal delegato nazionale dei Gruppi di azienda;

i) dal delegato nazionale del Movimento reduci di guerra;

l) dal delegato nazionale del Centro sportivo nazionale Libertas;

m) dai soci che hanno ricoperto la carica di Segretario politico del Partito o hanno ricoperto o ricoprono la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri;

n) dal Direttore del quotidiano ufficiale del Partito, eletto dal Consiglio Nazionale.

Art. 69. — Partecipano al Consiglio Nazionale, con voto consultivo, gli iscritti al Partito che ricoprono la carica di:

a) presidenti delle Assemblee legislative nazionali;

b) ministri e sottosegretari;

c) presidenti delle Giunte regionali.

Vi partecipano inoltre gli iscritti al Partito in rappresentanza delle organizzazioni nazionali aderenti all'idea sociale cristiana, indicate dal Consiglio nazionale, designati dalle organizzazioni stesse.

CAPO III - La Direzione Centrale e il Segretario Politico

Art. 70. — Alla Direzione Centrale spetta di concretare, nello spirito degli indirizzi fissati dal Consiglio Nazionale, l'attività politica generale del Partito.

Art. 71. — La Direzione Centrale è composta:

a) dal Segretario politico eletto dal Consiglio Nazionale fra i suoi componenti a semplice maggioranza;

b) da venti membri eletti dal Consiglio Nazionale, nel proprio ambito, a semplice maggioranza;

c) dal Presidente del Consiglio Nazionale;

d) dai Presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera e del Senato;

e) dal Segretario amministrativo del Partito, eletto dal Consiglio nazionale fra i suoi componenti, a semplice maggioranza.

Art. 72. — Alla Direzione Centrale partecipano, con voto consultivo, il Direttore del quotidiano ufficiale del Partito, i delegati nazionali del Movimento femminile, del Movimento giovanile, dei GAD, dei Gruppi Reduci e del Centro Sportivo Libertas.

La Direzione Centrale e il Segretario Politico possono invitare a partecipare, con voto consultivo, alle riunioni della Direzione Centrale, ogni volta lo ritengano opportuno, alcuni o tutti i Ministri e Sottosegretari di Stato.

Art. 73. — Al Segretario Politico compete di rappresentare politicamente il Partito, di curare l'esecuzione delle decisioni politiche della Direzione Centrale, di mantenere i contatti con il Governo, con i Gruppi Parlamentari e con gli altri organismi politici e sociali, di coordinare e stimolare l'attività politica, organizzativa e propagandistica del Partito.

Art. 74. — La Segreteria politica è composta dal Segretario e da uno o più Vice Segretari nominati dalla Direzione nel suo seno.

Art. 75. — Una Giunta Esecutiva Centrale ha il compito di coordinare l'attività dei Dirigenti Centrali aventi responsabilità permanenti di settori e di uffici. Essa è composta da non più di sette membri.

Art. 76. — La Direzione Centrale nomina il Segretario organizzativo e il Segretario S.P.E.S. (Studi, Propaganda e Stampa) e ripartisce gli altri incarichi centrali.

Art. 77. — Ai fini degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, la rappresentanza legale del Partito spetta

ta, per gli atti degli Organi centrali al Segretario amministrativo centrale, per gli atti dei Comitati regionali al Segretario amministrativo regionale, per gli atti dei Comitati provinciali al Segretario amministrativo provinciale, per gli atti delle Sezioni e dei Comitati comunali, rispettivamente al Segretario di Sezione e di Comitato comunale.

Art. 78. — Il Segretario amministrativo è coadiuvato da un vice Segretario amministrativo, da tre Ispettori amministrativi nominati dalla Direzione Centrale, su proposta del Segretario amministrativo, i quali avranno compiti di ispezione giusta il mandato che il Segretario stesso fisserà di volta in volta.

Il Segretario compila, entro l'ultimo trimestre dell'anno, un bilancio preventivo, che sottopone all'esame della Direzione Centrale.

L'attività amministrativa centrale verrà controllata da due revisori dei conti, nominati dalla Direzione Centrale.

All'approvazione della Direzione Centrale è sottoposto anche il bilancio consuntivo.

Art. 79. — In caso di crisi governativa la Direzione Centrale adotta le sue deliberazioni in ordine alla soluzione della crisi, d'accordo con le Direzioni dei Gruppi Parlamentari.

CAPO IV - I Gruppi Parlamentari

Art. 80. — I membri democratici cristiani delle assemblee rappresentative nazionali, debbono costituirsi in gruppi.

I Gruppi Parlamentari e ogni loro membro, per tutte le questioni di rilevanza politica, debbono attenersi all'indirizzo generale fissato dal Congresso e alle direttive del Consiglio nazionale e della Direzione Centrale, che quell'indirizzo interpretano e applicano.

I Gruppi Parlamentari si danno un proprio regolamento che deve essere approvato dal Consiglio Nazionale.

Le norme suddette si applicano, per analogia, ai rappresentanti democratici cristiani nell'ambito delle assemblee rappresentative regionali e dei gruppi che essi costituiscono.

TITOLO VII

I MOVIMENTI

Art. 81. — Allo scopo di assicurare la più ampia ed efficace presenza del Partito nei rispettivi settori, sono organizzati il Movimento femminile e il Movimento giovanile, che non sono organizzazioni autonome; la loro attività viene coordinata dagli organi di Partito corrispondenti territorialmente.

CAPO I - Il Movimento femminile e il Movimento giovanile

Art. 82. — Il Movimento Femminile riunisce le donne iscritte al Partito.

Art. 83. — Il Movimento Giovanile riunisce i giovani iscritti al Partito di età fra i 18 e i 25 anni.

I dirigenti, se rieletti continuativamente, ne fanno parte fino a 27 anni.

Essi restano in carica fino al compimento del mandato per il quale furono eletti.

Al Movimento giovanile possono aderire, in qualità di soci aggregati, i giovani di età fra i 15 ed i 18 anni.

Art. 84. — Nell'ambito sezionale, comunale, zonale, provinciale, regionale, nazionale, l'attività del Movimento femminile e del Movimento giovanile vengono promosse e coordinate dai corrispondenti delegati.

Ciascun Movimento, secondo i rispettivi regolamenti, approvati dal Consiglio Nazionale, elegge i propri organi direttivi.

La elezione dei delegati viene ratificata dagli organi di Partito territorialmente competenti.

Tutte le cariche si rinnovano ogni due anni, ad eccezione di quelle sezionali che si rinnovano ogni anno.

CAPO II - I Gruppi specializzati e il Centro Sportivo Libertas

Art. 85. — Allo scopo di assicurare negli ambienti di lavoro la più ampia ed efficace presenza del Partito, possono essere costituiti Gruppi di azienda, che riuniscono gli iscritti appartenenti alla stessa azienda.

Art. 86. — Per affermare gli ideali della D.C nell'ambito degli ex combattenti e reduci, gli iscritti che abbiano tale qualifica, possono costituire i Gruppi Reduci di Guerra.

Art. 87. — Il Centro sportivo Libertas riunisce gli iscritti al Partito, che intendano farne parte, per promuovere e diffondere la pratica degli sports e dell'educazione fisica.

Art. 88. — Ciascun Gruppo, o Centro, elegge i propri organi direttivi, secondo i rispettivi regolamenti, approvati dal Consiglio Nazionale.

TITOLO VIII

NORME PER LE CANDIDATURE A CARICHE PUBBLICHE

Art. 89. — I candidati ai Consigli Comunali, Provinciali, Regionali e alle Assemblee Legislative sono designati dalle Commissioni Elettorali nominate dagli organi direttivi del Partito, corrispondenti territorialmente.

I membri delle Commissioni incaricate della designazione non possono essere candidati.

La scelta dei candidati è disciplinata da apposite norme approvate dal Consiglio Nazionale.

TITOLO IX

GARANZIE STATUTARIE

CAPO I - Delle violazioni dello Statuto e dei Regolamenti. Competenza.

Art. 90. — Il Comitato Provinciale decide nel merito e in prima istanza per violazioni dello Statuto e dei Regolamenti:

a) sui ricorsi di singoli iscritti o di Sezioni contro i provvedimenti di Sezioni o di Comitati comunali o zonali;

b) per le elezioni dei Comitati comunali e delle Direzioni comunali.

Il Comitato Provinciale è inoltre competente per tutte le vertenze relative a organi, alla formazione di liste, alla formazione delle Amministrazioni comunali e provinciali, alle attività dei Gruppi consiliari democratici cristiani.

Le decisioni dei Comitati Provinciali possono essere impugnate avanti alla Direzione Centrale.

Art. 91. — La Direzione Centrale decide, in prima istanza, sui ricorsi dei singoli iscritti o di organi del Partito contro i provvedimenti dei Comitati Provinciali; in seconda istanza, sulle decisioni dei Comitati Provinciali, prese ai sensi del precedente articolo.

Le decisioni della Direzione Centrale prese su ricorsi riguardanti presunte violazioni dello Statuto e dei Regolamenti dagli organi inferiori, possono essere impugnate avanti al Consiglio Nazionale.

CAPO II - Ricorsi. Procedura.

Art. 92. — I ricorsi previsti all'art. 90 debbono essere inoltrati entro sette giorni dall'adozione del provvedimento impugnato.

Il Comitato Provinciale, o una Commissione eletta nel suo seno con voto limitato a due terzi, deve decidere i ricorsi entro trenta giorni dalla loro proposizione; in mancanza, il ricorso è devoluto all'organo della istanza superiore.

Art. 93. — I ricorsi previsti all'art. 91 debbono essere inoltrati entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento impugnato.

La Direzione del Partito, o una Commissione da essa delegata, decide entro i trenta giorni dalla proposizione del ricorso. In mancanza, il ricorso si considera accolto.

Art. 94. — Contro le decisioni della Direzione Centrale, prese ai sensi dell'art. 91, ultimo comma, il ricorso al Consiglio Nazionale deve essere proposto entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento.

Il Consiglio Nazionale, o una Commissione eletta nel suo seno con voto limitato a due terzi, deciderà entro due mesi dalla presentazione del ricorso.

Art. 95. — I provvedimenti organizzativi sono esecutivi nonostante ricorso.

L'organo che ha competenza sul ricorso può sospendere la esecutorietà del provvedimento.

CAPO III - Delle misure disciplinari

Art. 96. — Sono misure disciplinari:

- a) il richiamo;
- b) la deplorazione;
- c) la sospensione fino a dodici mesi. La sospensione superiore a tre mesi ha come effetto la decadenza dalle cariche di Partito. Il Collegio Centrale dei Probiviri può, su ricorso, sospendere questo effetto;

- d) la espulsione, che può essere resa pubblica con decisione dell'organo giudicante e comunicata alle Sezioni e al Comitato Provinciale e da questo alla Direzione Centrale. Le decisioni comminanti le espulsioni importano la decadenza immediata da ogni carica di Partito.

Art. 97. — Le misure disciplinari non possono essere comminate che dai Collegi Interprovinciali e Centrale dei Probiviri, salvo quanto disposto per la attività in sede parlamentare secondo i rispettivi regolamenti di cui all'articolo 80.

Spetta tuttavia alla Direzione Centrale decidere su atti di rilevante indisciplina politica.

Art. 98. — Salvo il caso della espulsione, le decisioni dei collegi di prima istanza non sono esecutive fino alla scadenza dei termini di cui all'art. 114.

Qualora ricorrano gravi motivi, il Collegio Interprovinciale dei Probiviri, con decisione motivata, può dichiarare esecutiva la decisione.

Avverso la esecutorietà della decisione stessa può essere proposto ricorso, unitamente al merito, o separatamente, al Collegio Centrale dei Probiviri,

che può decidere sulla domanda di sospensione antecedentemente al merito.

Art. 99. — Le domande di riammissione al Partito di espulsi per indisciplina o indegnità morale possono essere esaminate a giudizio favorevole dell'organo che ha comminato l'espulsione.

La riammissione del socio espulso non potrà avvenire in ogni caso, se non con decorrenza di un anno dalla pronuncia di espulsione.

Il socio espulso e riammesso non potrà ricoprire cariche nel Partito, se non dopo sei mesi dalla sua riammissione.

CAPO IV - Collegi dei Probiviri

Art. 100. — Sono costituiti i Collegi Interprovinciali dei Probiviri, aventi giurisdizione ciascuno su tre province e un Collegio Centrale dei Probiviri di regola

I Collegi Interprovinciali e Centrale rimangono in funzione per tutto il periodo intercorrente tra un Congresso nazionale e il successivo.

Il Collegio Interprovinciale dei Probiviri è costituito da un Presidente, da un vice Presidente, da sei membri effettivi e due supplenti.

I componenti i Collegi Interprovinciali dei Probiviri debbono essere scelti fra iscritti da almeno cinque anni, che non siano incorsi in sanzioni disciplinari e non rivestano alcuna carica provinciale, regionale o nazionale di Partito, o di Sindaco, di Presidente o Assessore di Amministrazione provinciale o regionale, di parlamentare regionale o nazionale.

I componenti del Collegio Centrale dei Proviviri debbono essere scelti fra iscritti da almeno cinque anni che non siano incorsi in sanzioni disciplinari e non ricoprano la carica di Segretario provinciale o regionale né le cariche di membro degli organi centrali del Partito, del Governo e delle assemblee rappresentative nazionali o regionali.

Art. 101. — Per la formazione del Collegio Interprovinciale dei Proviviri ogni Comitato Provinciale designerà, a scrutinio segreto e con voto limitato a un solo nome, cinque dei soci aventi i requisiti di cui al precedente articolo.

Nella stessa sede, verranno estratti a sorte tre soci, tra quelli così designati, in modo da raggiungere per le tre province, complessivamente nove componenti il Collegio Interprovinciale, che eleggeranno nel loro seno il Presidente del Collegio.

La elezione avverrà a scrutinio segreto e sarà proclamato presidente quel socio, che avrà ottenuto il voto dei due terzi dei componenti il Collegio. Dopo la terza votazione l'elezione avverrà a maggioranza semplice.

Il Presidente eletto procederà alla estrazione a sorte fra i componenti il Collegio di due membri supplenti: il secondo deve essere di provincia diversa dal primo.

Le operazioni saranno presiedute da un delegato del Presidente del Consiglio Nazionale.

Art. 102. — Il Presidente del Consiglio Nazionale stabilisce il territorio di giurisdizione dei Collegi Interprovinciali e fissa il capoluogo di provincia dove il Collegio ha sede.

Presso ogni sede il Presidente del Collegio nomina un Segretario responsabile.

Art. 103. — Per la formazione del Collegio Centrale dei Probiviri il Presidente del Consiglio Nazionale, d'intesa con il Segretario politico del Partito, nomina un Presidente e tre membri effettivi dello stesso Collegio fra i soci aventi i requisiti di cui all'art. 100.

I rimanenti sette membri effettivi e due supplenti sono eletti dal Consiglio Nazionale a scrutinio segreto con votazioni separate e con voto limitato a cinque per gli effettivi e a uno per i supplenti.

Il Collegio elegge un Vice Presidente fra i membri effettivi.

Art. 104. — Il Collegio Interprovinciale dei Probiviri ha giurisdizione sugli iscritti delle province di competenza e decide nel merito per:

- a) i casi di indisciplina e di indegnità morale;
- b) le questioni di indole personale tra i soci.

Art. 105. — La Direzione Centrale può deliberare l'avvocazione al Collegio Centrale dei Probiviri di casi di particolare rilevanza.

Art. 106. — Il Collegio Centrale dei Probiviri decide:

— in prima istanza, su casi ad esso avvocati dalla Direzione Centrale.

— in seconda istanza, sulle questioni decise in prima istanza dal Collegio Interprovinciale.

— in unica istanza, sulle questioni devolute, per effetto della mancata decisione nei termini, dai Collegi Interprovinciali, a norma dell'art. 113.

Art. 107. — I Collegi dei Probiviri decidono su ricorso o su denuncia.

Art. 108. — Per la validità delle decisioni dei Collegi Interprovinciali, è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Per la validità delle decisioni del Collegio Centrale, è necessaria la presenza di almeno sette membri.

Nelle votazioni con parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 109. — La decisione dei Collegi deve essere motivata e così comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli interessati, nonché agli organi competenti del Partito, nel termine di dieci giorni dalla adozione.

Art. 110. — Nel caso di constatata mancata funzionalità di un Collegio Interprovinciale, il Presidente del Consiglio Nazionale scioglie il Collegio stesso e fino alla sua ricostituzione demanda eventuali ricorsi dalle province di competenza ad altro Collegio Interprovinciale.

CAPO V - Norme procedurali avanti i Collegi dei Probiviri

Art. 111. — Entro otto giorni dal ricevimento della denuncia o del ricorso, il Presidente del Collegio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, procede alla contestazione degli addebiti e alla comunicazione della denuncia o del ricorso a tutti gli interessati.

Art. 112. — I Collegi dei Probiviri emettono la loro decisione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della denuncia o del ricorso, sentiti, se necessario, o comunque quando lo richiedono, il ricorrente e gli altri interessati. Per la sua decisione il Collegio Centrale sente, se necessario, il Presidente del Collegio Interprovinciale, che ha emesso la decisione.

Qualora il Collegio, per gravi motivi, ritenga necessaria una proroga al termine per la decisione, deve disporla con ordinanza motivata e notificata agli interessati, e al Collegio Centrale; la durata di tale proroga non può eccedere i quindici giorni.

Art. 113. — In caso di mancata decisione entro i termini di cui al precedente articolo, la denuncia è devoluta al Collegio Centrale dei Probiviri, che decide in unica istanza.

Art. 114. — Le impugnazioni delle decisioni vanno, a pena di decadenza, proposte nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui all'art. 109.

La Segreteria del Collegio dei Probiviri provvederà a dare comunicazione dell'impugnazione ai controinteressati.

Art. 115. — Il mancato ricorso contro la decisione dei Collegi di prima istanza, nei termini previsti, rende esecutiva la decisione.



INDICE ANALITICO

Assemblea politico-amministrativa nazionale - art. 63

Assemblea politico-organizzativa provinciale - art. 37

Cariche pubbliche

Designazione - art. 89

Incompatibilità - art. 89

Centro Sportivo Libertas

Definizione - art. 87

Direttivo - elezione - art. 88

Collegio centrale dei Proviviri

Avocazione - art. 105

Competenza - art. 106

Composizione - art. 100

Decisione - obbligo motivazione - art. 109

Decisione - obbligo e termine comunicazione - art. 109

Formazione - art. 103

Presidente - nomina - art. 103

Requisiti necessari per farne parte - art. 100

Validità decisioni - numero membri necessario - Voto

Presidente - art. 108

Vice Presidente - elezione - art. 103

Collegio interprovinciale dei Proviviri

Competenze - art. 104

Composizione - art. 100

Decisione - obbligo motivazione - art. 109
 Decisione - obbligo e termine comunicazione - art. 109
 Devoluzione ad altro Collegio Interprovinciale - art. 110
 Durata - art. 100
 Formazione - art. 101
 Giurisdizione - art. 102
 Membri supplenti - art. 101
 Presidente - elezione - art. 101
 Requisiti necessari per farne parte - art. 100
 Scioglimento - mancata funzionalità - art. 110
 Sede - art. 102
 Segretario Responsabile - art. 102
 Validità decisioni - numero membri necessario - voto
 Presidente - art. 108

Comitato Comunale

Composizione - art. 28
 Composizione della Direzione - art. 30
 Convocazione - art. 27
 Definizione e competenze - art. 27
 Delegati per l'assemblea - art. 29
 Direzione - elezione - art. 30
 Direzione - competenze - art. 31
 Direzione e Segretario del capoluogo di Provincia con
 funzioni di Comitato e Segretario di Zona - art. 31
 Membri - art. 28
 Partecipanti all'assemblea - art. 29
 Proclamazione candidati al Consiglio Comunale - art. 27
 Programmi amministrativi per il Comune - approvazio-
 ne - art. 27
 Rappresentanti DC negli Enti Comunali - designazione -
 art. 31
 Rinnovo - art. 28
 Segretario - art. 32

- * - cariche incompatibili - art. 32
- * - elezione - art. 30
- * del Comitato Comunale del capoluogo di
 Provincia, membro di diritto del Comitato
 Provinciale e con voto consultivo della Giun-
 ta Esecutiva Provinciale - art. 32
- * del Comitato Comunale del capoluogo di

Regione, membro del Comitato Regionale
art. 32

• Provinciale - voto consultivo nella Direzione
Comunale del capoluogo di Provincia - art. 30

Vice Segretario - art. 30

Comitato di Zona

Costituzione e competenze - art. 34

Membri - art. 34

Comitato Provinciale

Commissione Finanziaria - art. 54

Competenze politiche, organizzative e amministrative -
artt. 46-47

Composizione - art. 43

Convocazione - art. 45

Definizione - art. 41

Deliberati della Giunta Esecutiva Provinciale presi con
i poteri del Comitato - art. 49

Invitati a partecipare ai lavori - art. 44

Membri - artt. 43-44

Modalità per la loro elezione - art. 43

Revisori dei conti - art. 54

Richiesta di convocazione - art. 45

Sede - art. 42

Ufficio di assistenza agli Enti Amministrativi locali e
provinciali - art. 53

Comitato Regionale

Competenze - art. 55

Composizione - art. 56

Funzione coordinatrice - art. 55

Riunioni - periodicità - art. 60

Congresso Nazionale

Definizione e competenze - art. 62

Delega - trasferimento - art. 64

Delegati - elezione - art. 64

Partecipanti - art. 64

Periodicità - art. 63

Congresso Provinciale

Comitato Provinciale - decisioni adempimenti Congres-
so - art. 40

Delegati - art. 38
Linea politica e determinazione programmi - art. 39
Ordinario - art. 36
Rapporto di rappresentanza delle Sezioni - art. 38
Straordinario - art. 36

Consiglio Nazionale

Composizione - art. 68
Convocazione - art. 66
Crisi governativa - convocazione - art. 67
Definizione e competenze - art. 65
Elezione - art. 68
Elezioni politiche - convocazione - art. 67
Membri - artt. 68 - 69
Presidente Consiglio Nazionale - elezione - art. 66
Rappresentanti della Val d'Aosta, Molise, Trieste e Istria
- art. 68

Direzione Centrale

Competenze - art. 70
Composizione - art. 71
Crisi governativa - art. 79
Elezione - art. 71
Invitati ai lavori - art. 72
Membri - artt. 71 - 72
Ripartizione degli incarichi - art. 76

Giunta Esecutiva Centrale - art. 75

Giunta Esecutiva Provinciale

Assunzione dei poteri del Comitato Provinciale - art. 49
Compiti - art. 49
Compiti particolari - art. 49
Definizione - art. 49
Elezione Giunta - sistema votazione - art. 48
Membri - numero minimo e massimo - art. 48
Partecipanti ai lavori - art. 48

Giunta Esecutiva Regionale

Competenze - art. 59
Delegati Movimenti partecipanti ai lavori - art. 57
Elezione - art. 57
Riunioni - periodicità - art. 60

Gruppi Parlamentari - art. 80

Gruppi Specializzati

Direttivi - elezioni - art. 88

Gruppi di Azienda - art. 85

Gruppi Reduci di Guerra - art. 86

Ispettori Amministrativi - Competenze - art. 78

Misure Disciplinari

Decisioni dei Collegi di prima istanza - esecutività - art. 98

Deplorazione - art. 96

Domanda di riammissione al Partito - organi competenti a giudicare - art. 99

Esecutività della decisione presa dal Collegio Interprovinciale dei Proibiviri - ricorso - art. 98

Espulsione - art. 96

Espulsione - comunicazione - art. 96

Espulsione - conseguenze - art. 96

Misure disciplinari - organi che hanno la facoltà di comminarle - art. 97

Richiamo - art. 96

Socio espulso - termine per essere riammesso - art. 99

Socio espulso e riammesso - termine per ricoprire incarichi nel Partito - art. 99

Sospensione - art. 96

Sospensione - facoltà del Collegio Centrale dei Proibiviri di sospenderne l'effetto - art. 96

Sospensione superiore a tre mesi - conseguenze - art. 96

Movimenti

Definizione - art. 81

Delegati - art. 84

Femminile - art. 82

Giovanile - art. 83

Incarichi - scadenza - art. 84

Norme procedurali avanti i Collegi dei Proibiviri

Contestazione degli addebiti e notifica agli interessati termini - art. 111

Decisione del Collegio - Proroga del termine - art. 112

Decisione del Collegio - termine - art. 112

- Devoluzione per mancata decisione nei termini - art. 113
- Esecutività della decisione dei Collegi di prima istanza - art. 115
- Impugnazione delle decisioni del Collegio - termini - art. 114
- Impugnazione delle decisioni - comunicazione ai controinteressati - art. 114
- Organi Nazionali del Partito* - enunciazione - art. 61
- Rappresentanza legale del Partito* - art. 77
- Revisori dei Conti (Nazionali)* - competenze - art. 78
- Revisori dei Conti (Provinciali)* - competenze - art. 54
- Segretario Amministrativo*
 - Competenze - art. 78
 - Elezione - art. 71
- Segretario di Zona*
 - Elezione - art. 35
 - Incompatibilità cariche - art. 35
- Segretario Politico*
 - Competenze - art. 73
 - Elezione - art. 71
- Segretario Provinciale*
 - Cariche incompatibili - art. 51
 - Competenze - art. 50
 - Decadenza dalla carica - termine per sostituzione - art. 52
 - Definizione - art. 50
 - Elezione - sistema di votazione - art. 48
 - Incompatibilità di cariche e rimozione - art. 51
- Segretario Provinciale amministrativo* - art. 48
- Segretario Regionale*
 - Competenze - art. 59
 - Elezione - art. 57
 - Incompatibilità cariche e rimozione - art. 58
- Segretario Regionale Amministrativo* - Elezione - art. 57

Sezione

- Assemblea - art. 16
- Assemblea - competenze - art. 17
- Direzione - art. 18
- Direzione - elezione - art. 19
- Direzione - membri - art. 19
- Gruppi Giovanili e Femminili - art. 14
- Nuclei di Seggio - artt. 12 - 13
- Organi costituzionali della Sezione - art. 15
- Rappresentanza dei soci ai Congressi - art. 11
- Segretario Sezione - cariche incompatibili - art. 21
- Segretario Sezione - competenze - definizione - art. 21
- Segretario Sezione, Segretario Amministrativo - elezione - art. 20
- Sezione - costituzione - definizione - art. 11
- Vice Segretari Sezionali - art. 21

Sezione Comunale

- Assemblea - competenze speciali - art. 23
- Candidati al Consiglio Comunale - proclamazione - art. 23
- Costituzione - art. 22
- Definizione - art. 22
- Direzione Sezionale - rappresentante del Gruppo Consiliare Comunale - art. 24
- Programmi amministrativi per il Comune - approvazione - art. 23
- Rappresentanti D.C. negli Enti Comunali - designazione - art. 23
- Segretario - competenze speciali - art. 25
- Sezioni intercomunali - divieto di costituirle - art. 22

Sezione non Comunale

- Costituzione - art. 26
- Definizione - art. 26
- Ricorso contro la costituzione o la negata costituzione - art. 26

Soci

- Ammissione - artt. 1 - 3 - 4 - 5
- Anzianità - art. 6
- Cariche sociali - artt. 6 - 7 - 8 - 9

Dimora - art. 3

Impegni del socio - artt. 2 - 6 - 8 - 10

Vice Segretario Amministrativo - art. 78

Vice Segretario Politico - art. 74

Violazioni dello Statuto e dei Regolamenti

Decisioni del Comitato Provinciale - impugnazione avanti alla Direzione Centrale - art. 90

Decisioni della Direzione Centrale - impugnazione avanti al Consiglio Nazionale - art. 91

Esecutorietà dei provvedimenti - facoltà dell'organo competente sul ricorso di sospenderla - art. 95

Mancata decisione del Comitato Provinciale - devoluzione ricorso all'organo di istanza superiore - art. 92

Prima istanza al Comitato Provinciale - decisioni - art. 90

Prima istanza alla Direzione Centrale - decisioni - art. 91

Provvedimenti organizzativi - esecutività - art. 95

Ricorsi al Comitato Provinciale - Commissione - art. 92

Ricorsi al Comitato Provinciale - termine decisioni - art. 92

Ricorsi al Comitato Provinciale - termine per la presentazione - art. 92

Ricorsi al Consiglio Nazionale - Commissione - art. 94

Ricorsi al Consiglio Nazionale - termine decisione - art. 94

Ricorsi al Consiglio Nazionale - termine per la presentazione - art. 94

Ricorsi alla Direzione Centrale - Commissione delegata - art. 93

Ricorsi alla Direzione Centrale contro provvedimenti del Comitato Provinciale - termine decisioni - art. 93

Ricorsi alla Direzione Centrale contro provvedimenti del Comitato Provinciale - termine per la presentazione - art. 93

Ricorso per mancate decisioni della Direzione Centrale - accoglimento - art. 93

Seconda istanza alla Direzione Centrale - decisioni - art. 91

Zone - suddivisione - art. 33

INDICE SOMMARIO

TITOLO I	- I SOCI	3
Capo I	- L'ammissione al Partito	3
Capo II	- Diritti e doveri dei Soci	5
TITOLO II	- LE SEZIONI E I COMITATI COMUNALI	6
Capo I	- La Sezione	6
Capo II	- Sezioni Comunali	9
Capo III	- Sezioni non comunali e Comitati Comunali	10
TITOLO III	- I COMITATI DI ZONA	15
TITOLO IV	- CONGRESSI E COMITATI PROVINCIALI	15
Capo I	- Il Congresso Provinciale	15
Capo II	- Il Comitato Provinciale	17
Capo III	- Giunta Esecutiva e Segretario Provinciale	21
Capo IV	- Uffici e Commissioni Provinciali	23

TITOLO V	- I COMITATI REGIONALI	23
TITOLO VI	- GLI ORGANI NAZIONALI DEL PARTITO	26
Capo I	- Il Congresso Nazionale	26
Capo II	- Il Consiglio Nazionale	27
Capo III	- La Direzione Centrale e il Segretario Politico	30
Capo IV	- I Gruppi Parlamentari	32
TITOLO VII	- I MOVIMENTI	33
Capo I	- Il Movimento Femminile e il Movimento Giovanile	33
Capo II	- I Gruppi specializzati e il Centro Sportivo Libertas	34
TITOLO VIII	- NORME PER LE CANDIDATURE A CARICHE PUBBLICHE	35
TITOLO IX	- GARANZIE STATUTARIE	36
Capo I	- Delle violazioni dello Statuto e dei Regolamenti - Competenza	36
Capo II	- Ricorsi - Procedura	37
Capo III	- Delle misure disciplinari	38
Capo IV	- Collegi dei Probiviri	39
Capo V	- Norme procedurali avanti i Collegi dei Probiviri	42

NOTE SULLE PRINCIPALI MODIFICHE DELLO STATUTO

Nell'inviare lo Statuto, modificato dal Consiglio Nazionale il 25 gennaio 1962 con i poteri delegati dal Congresso di Firenze, si sottolinea come le modifiche, decise in gran parte su proposta di una Commissione di Studio, sono andate ad interessare molti aspetti delle norme che regolano la vita del Partito.

Senza soffermarci su tutte le modifiche, si ritiene opportuno porre l'accento sul valore delle variazioni di maggior rilievo:

1) Sono state definite nello Statuto le Commissioni Provinciali e Centrale per il Tesseramento, previste finora solo dal Regolamento approvato dalla Direzione Centrale in occasione del tesseramento 1960 (art. 4).

2) E' stato stabilito che i nuovi soci, durante i primi sei mesi di iscrizione, non godono dei diritti elettorali e pertanto non possono nè essere ammessi al voto, nè essere eletti a cariche sociali.

Tale norma mira a far sì che il nuovo socio, prima di esercitare i diritti di scelta di cui il voto è espressione, possa inserirsi compiutamente nella vita sezionale.

Sarà compito del nuovo Regolamento far sì che i rinnovi dei Direttivi Sezionali, che rappresentano l'atto più importante della vita sezionale, coincidano con il momento nel quale i nuovi soci hanno raggiunto la pienezza dei diritti elettorali (art. 6).

3) Con la formulazione dell'art. 10 il Consiglio Nazionale, perchè il principio della libertà sia sempre operante nella necessaria unità del Partito, ha ritenuto di stabilire i limiti entro i quali può esercitarsi il contributo che ogni socio è tenuto a dare per la determinazione degli orientamenti politici e programmatici del Partito.

4) Lo Statuto prevede che le Sezioni a giurisdizione comunale possano essere costituite quando ci siano almeno 12 soci (art. 22), mentre le sezioni non comunali, cioè quelle che non hanno competenza sull'intero Comune, possono essere costituite solo quando gli iscritti siano almeno 25 (art. 26).

5) Sono state apportate fondamentali modifiche alle norme per la composizione e l'elezione dei Comitati Comunali: in sostanza si è riconosciuto il rilievo che sono andati assumendo i compiti di coordinamento dei Comitati Comunali e pertanto si è resa opportuna una rappresentanza che sia anche diretta espressione di un'assemblea comunale (art. 29), tanto da permettere una più vasta e diretta partecipazione alla politica comunale al di là dei limiti territoriali di Sezione. Dagli artt. 27 e 31 emergono i nuovi limiti di competenza degli organi comunali, che vengono rafforzati e armonizzati con le superiori responsabilità dei Comitati Provinciali.

6) E' stata inserita (art. 37) una precisa norma statutaria in base alla quale, nell'anno intermedio fra i Congressi per il rinnovo delle cariche, si riunisce un'assemblea provinciale politico-organizzativa dei quadri e degli amministratori iscritti al Partito. Questa innovazione permetterà di verificare e di riconsiderare l'impegno con il quale, a livello nazionale e a livello provinciale, nel periodo fra i Congressi, il Partito assolve alle proprie responsabilità in ordine alla sua presenza organizzata nella vita politica del Paese.

7) Una norma particolare (art. 45) fissa un termine preciso di 15 giorni per la convocazione del Comitato Provinciale, quando lo richieda un quinto dei componenti il Comitato Provinciale stesso.

Sempre in materia di Comitato Provinciale, disciplinando l'attività della Giunta Esecutiva Provinciale (art. 49), la modifica statutaria afferma che la Giunta stessa non può, nemmeno per ragioni di urgenza, avocare a sé i poteri del Comitato Provinciale se non limitatamente alla designazione dei rappresentanti democratici cristiani negli enti pubblici (art. 47, punto 6), alla deliberazione di contributi e a proposte agli organi centrali del Partito. Rimangono pertanto escluse — tra le altre — le deliberazioni relative a provvedimenti a carico di organi locali o la nomina di gestioni commissariali.

Come in genere tutte le nuove modifiche, anche questi precisi limiti di competenza della Giunta sono dovuti all'intento di non distogliere dal più aperto dibattito tra maggioranza e minoranza temi di particolare interesse.

Viene così garantita a livello statutario la partecipazione di tutti i componenti il Comitato Provinciale agli atti più significativi relativi alla vita del Partito in Provincia.

8) Per i Comitati Regionali l'unica modifica è quella che — per assicurare la rappresentanza alla minoranza — ha portato a 3 i rappresentanti di ogni Comitato Provinciale (art. 56). Per questa parte dello Statuto però il Consiglio Nazionale si è riservato di approntare più sostanziali modifiche di struttura, anche in base alla delega ottenuta dal Congresso di Napoli.

9) Con gli articoli del Titolo VII il Consiglio Nazionale, rilevando ancora una volta il significato e l'importanza di queste articolazioni della struttura del Partito ai fini della piena valorizzazione delle loro specifiche attività, ha distinto i Movimenti in Movimento Giovanile e Movimento Femminile e i Gruppi Specializzati in Gruppi Aziendali democristiani e in Gruppi Reduci di Guerra, mentre l'attività degli iscritti al Partito, nel settore dello sport, sarà coordinata dal Centro Sportivo Libertas.

10) La parte dello Statuto relativa alle garanzie statutarie è stata notevolmente modificata e ampliata.

Si è operata innanzitutto una fondamentale distinzione di competenza per materia:

a) violazioni dello Statuto e dei Regolamenti;

b) casi di indisciplina e di indegnità morale e questioni di indole personale fra soci.

Per la materia di cui al punto a) sono competenti i Comitati Provinciali, la Direzione Centrale e il Consiglio Nazionale (artt. 90-95); per la materia di cui al punto b) sono competenti i Collegi Interprovinciali e il Collegio Centrale dei Probiviri (artt. 100-110).

Spetta tuttavia alla Direzione Centrale decidere su atti di rilevante indisciplina politica (art. 97).

I criteri adottati dal Consiglio Nazionale, anche per quanto riguarda le procedure particolari e le composizioni dei Collegi Interprovinciali e del Collegio Centrale dei Probiviri appariranno certamente a tutti come intesi a garantire — per un organismo così complesso quale è il nostro Partito — una funzionalità e una armonia di vita interna, tali da assicurare soluzioni chiare e tempestive in tutte le circostanze. In questo senso i precisi termini per le decisioni relative ai ricorsi e alle denunce nei singoli gradi di giudizio e l'automatismo del passaggio al grado superiore, nel caso di carenza di decisioni, aumentano il valore stesso delle azioni individuali e degli organismi di Partito tendenti a contenere atti lesivi delle norme statutarie e dei rapporti fra i democratici cristiani.

Anche per le modifiche recentemente apportate, che solo in parte sono state qui brevemente illustrate, lo Statuto del Partito risulterà una base di convivenza ordinata, purché col valore delle norme coesista la volontà di rendere la vita interna del Partito — per grado di democraticità e per intensità di sostanziale corresponsabilità fra tutti i democratici cristiani — sempre più adeguata alle responsabilità, che l'elettorato affida alla Democrazia Cristiana per la guida del progresso democratico del Paese.

DEMOCRAZIA CRISTIANA

DIREZIONE CENTRALE

SEGRETERIA CENTRALE ORGANIZZATIVA

NORME DI ATTUAZIONE

1) **Sezioni non Comunali:** le Sezioni non Comunali che abbiano un numero di soci iscritti inferiore a 25, secondo le risultanze del tesseramento 1962, sono, con decisione del Comitato Provinciale, soppresse e i soci sono trasferiti alla Sezione o alle Sezioni limitrofe secondo un'aggiornata suddivisione territoriale.

2) **Comitati Comunali:** le norme relative alla costituzione dei Comuni entrano immediatamente in vigore.

I Comuni esistenti alla data dell'entrata in vigore dello Statuto, per i quali il termine della permanenza in carica è scaduto, dovranno provvedere subito al loro rinnovo. Ove tuttavia, nell'ambito territoriale di tali comuni, vi siano Sezioni non comunali, che non raggiungono al momento i 25 tesserati, il rinnovo degli organi del Comitato Comunale dovrà avvenire dopo aver scrupolosamente ottemperato a quanto disposto nel precedente n. 1.

Gli altri Comuni provvederanno al loro rinnovo secondo le nuove norme alla scadenza del mandato.

I Comuni retti a gestione commissariale saranno ricostituiti, nei termini previsti dalle nuove norme (6 mesi dal provvedimento di commissariamento).

3) **Assemblee Sezionali e Comunali:** la convocazione delle Assemblee delle Sezioni per la nomina dei delegati all'assemblea comunale e la convocazione dell'assemblea comunale è fissata dal Comitato Comunale uscente per una data non oltre i 30 giorni dalla data di scadenza del Comitato Comunale, o se il Comitato Comunale è già scaduto, dalla data di ricevimento delle presenti norme.

Le assemblee sezionali per la nomina dei delegati all'assemblea comunale saranno presiedute da un delegato della Direzione Comunale uscente.

L'assemblea comunale è presieduta da un delegato del Comitato Provinciale, che non sia iscritto nelle Sezioni del Comune.

Nelle assemblee sezionali, per la nomina dei delegati all'assemblea comunale vale — in quanto applicabile — il regolamento per le assemblee sezionali per la nomina dei delegati al Congresso Provinciale.

Analogamente, per l'assemblea comunale, vale il regolamento dei Congressi Provinciali.

Quanto sopra avrà valore fino all'entrata in vigore del relativo Regolamento dei Comuni.

4) **Comitati Regionali:** l'aumento da 2 a 3 dei membri eletti dai Comuni Provinciali sarà applicato in sede di rinnovo delle rappresentanze provinciali nei Comuni Regionali.

5) **Collegi Interprovinciali dei Probiviri:** sono stati stabiliti dal Presidente del Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 102 dello Statuto, il territorio di giurisdizione e le rispettive sedi dei Collegi Interprovinciali, che dovranno essere istituiti, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle presenti norme e in base alle necessarie intese di coordinamento fra le provincie interessate agli stessi collegi interprovinciali.

NORME TRANSITORIE

a) I Collegi Provinciali dei Probiviri cessano di avere giurisdizione dalla data di ricevimento delle presenti norme.

E' di competenza dei Collegi Interprovinciali ogni denuncia o ricorso di singoli iscritti od organi di partito presentati dopo tale data. Gli atti compiuti posteriormente dai Collegi Provinciali sono nulli.

b) Il Presidente del Collegio Provinciale decaduto trasmetterà, entro 10 giorni dall'avvenuta costituzione del Collegio Interprovinciale e con verbale congiuntamente sottoscritto dal Segretario Provinciale, tutti gli atti relativi alle vertenze in corso al Presidente del Collegio Interprovinciale competente.

Provvederà altresì all'invio al Comitato Provinciale dei ricorsi pendenti, che, in base alle modifiche dello Statuto, sono diventati di competenza del Comitato Provinciale.

Con verbale congiuntamente sottoscritto dal Segretario Provinciale lo stesso Presidente invierà i ricorsi pendenti, divenuti di competenza della Direzione Centrale, alla Direzione stessa.

Di queste trasmissioni dovrà essere data notizia agli interessati ricorrenti con lettera raccomandata.

c) Gli organi che subentrano secondo le nuove competenze, nelle pratiche in corso presso organi precedentemente competenti, decideranno entro i termini statutari, computati dalla data del ricevimento di dette pratiche.

d) Eventuali archivi dei Collegi Provinciali dei Probiviri saranno conservati a cura delle Segreterie Provinciali.

e) Tutte le vertenze, che ai sensi dell'art. 106 dello Statuto sono decise in ultima istanza dal Collegio Centrale dei Probiviri, e che, per il disposto dell'art. 98 dello Statuto abrogato, sono giacenti avanti il Consiglio Nazionale, possono, a richiesta degli interessati, essere dal Collegio Centrale dei Probiviri riesaminate in via definitiva.

Gli interessati potranno, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di questa loro facoltà, richiedere tale esame.

DEMOCRAZIA CRISTIANA

CONSIGLIO NAZIONALE

IL PRESIDENTE

Roma, 18 aprile 1962

OGGETTO: Giurisdizioni dei Collegi Interprovinciali.

Con riferimento all'art. 102 dello Statuto del Partito si stabilisce, secondo il seguente elenco, il territorio di giurisdizione dei Collegi Interprovinciali e se ne fissa la sede nel capoluogo di Provincia in cui risiede il Presidente eletto da ogni singolo Collegio:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1) Torino-Aosta-Asti | 17) Pesaro-Ancona-Perugia |
| 2) Biella-Vercelli-Alessandria | 18) Grosseto-Viterbo-Terni |
| 3) Cuneo-Imperia-Savona | 19) Macerata-A. Piceno-Teramo |
| 4) Novara-Pavia-Piacenza | 20) Rieti-Roma (C.R.) |
| 5) Milano-Varese-Como | 21) Roma (C.P.)-L'Aquila-Frosinone |
| 6) Sondrio-Brescia-Bergamo | 22) Pescara-Chieti-Campobasso |
| 7) Mantova-Verona-Vicenza | 23) Latina-Caserta-Benevento |
| 8) Padova-Venezia-Treviso | 24) Napoli-Avellino-Salerno |
| 9) Bolzano-Trento-Belluno | 25) Foggia-Bari-Brindisi |
| 10) Trieste-Udine-Gorizia | 26) Lecce-Taranto-Matera |
| 11) Genova-La Spezia-Massa C. | 27) Potenza-Cosenza-Catanzaro |
| 12) Cremona-Reggio E.-Parma | 28) Reggio C.-Messina-Catania |
| 13) Rovigo-Ferrara-Ravenna | 29) Caltanissetta-Siracusa-Ragusa |
| 14) Modena-Bologna-Forlì | 30) Palermo-Trapani-Agrigento-Enna |
| 15) Firenze-Pistoia-Lucca | 31) Sassari-Nuoro-Cagliari |
| 16) Pisa-Siena-Livorno-Arezzo | |

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Sen. Avv. Attilio Piccioni